

GPSTAR evolution

Aggiornamento

Ver. 07.96.0

del 29/01/2016

Intelligenza: quando ti accorgi che il ragionamento del tuo principale non fila.

Saggezza: quando eviti di farglielo notare.

Anonimo

IC Software S.r.l.

Via Napoli, 155 - 80013 Casalnuovo di Napoli (NA)

P.IVA: 01421541218 - CF: 05409680633 - I REA: 440890/87 - Napoli

Tel.: +39 081. 844 43 06 - Fax: +39 081. 844 41 12 - Email: info@icsoftware.it

INDICE

INAIL – Tassi Rateazione.....	3
Calcolo acconto addizionale comunale collaboratori.....	3
Fondo di integrazione salariale	4
Gestione CU.....	5
Crediti di fine anno. Eccedenze.....	6
Minimali e Massimali INPS	6

INAIL – Tassi Rateazione

L'INAIL, con nota protocollo n. 1015 del 22 gennaio 2016, ha comunicato il tasso di interesse annuo ed i coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare alle rate per l'autoliquidazione 2015/2016.

Coefficienti per chi paga ratealmente l'autoliquidazione 2015/2016 in scadenza al 16 febbraio 2016, incluso il settore navigazione:

Rate	Scadenza Pagamento	Data utile per il pagamento	Coefficiente interessi
1	16/02/2016	16/02/2016	0
2	15/05/2016	16/05/2016	0,00172603
3	16/08/2016	22/08/2016	0,00349041
4	16/11/2016	16/11/2016	0,00525479

Con il presente aggiornamento, gli importi sono stati automaticamente adeguati.

Calcolo acconto addizionale comunale collaboratori

Per calcolare l'acconto dell'addizionale comunale è necessario eseguire la funzione del menù utility (codice scelta menu Z06) dei collaboratori.

È possibile effettuare il calcolo di una singola azienda o per tutte le aziende contemporaneamente (opzione consigliata).

Alla fine del calcolo verranno visualizzate in una finestra successiva (con la possibilità di stamparle) eventuali scarti e anomalie riscontrate al momento del calcolo. Ricordiamo che l'importo, da trattenere in nove rate da marzo a novembre, viene determinato in funzione

dell'imponibile a conguaglio dell'anno precedente ed è dovuto solo nei casi in cui l'imposta dovuta a conguaglio è superiore a zero. Per i collaboratori il cui contratto è cessato nel corso del 2015, non verrà effettuato alcun calcolo, in quanto l'acconto non è dovuto.



Ricordiamo che questa operazione **deve essere eseguita prima dell'elaborazione delle CU**, in caso contrario quest'ultime non conterranno l'importo della rata di acconto dell'addizionale comunale.

Fondo di integrazione salariale

Con messaggio 306 del 26/01/2016, l'INPS, in relazione alle prestazioni ordinarie erogate dal Fondo di integrazione salariale, ai sensi degli artt. 30 e 31, ha diramato le percentuali in vigore a partire dal 01/01/2016, ed in particolare per:

- a) i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti sono tenuti al versamento di un contributo ordinario pari allo 0,65% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori;*
- b) i datori di lavoro che occupano mediamente da più di cinque a quindici dipendenti sono tenuti al versamento di un contributo ordinario pari allo 0,45% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori.*

e "ovviamente", per quest'ultimo caso, dobbiamo attendere ulteriori informazioni da parte dell'INPS, che conclude il messaggio con:

In relazione ai datori di lavoro di cui alla lettera b) o comunque non già rientranti nell'ambito di applicazione del Fondo, verranno fornite successive istruzioni in merito

alle modalità di denuncia e di versamento in seguito all'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 28, comma 4, del Decreto legislativo n. 148/2015.

Per quanto riguarda la procedura paghe, per le aziende che già applicavano il fondo residuale (punto a), sarà applicato lo 0,65% automaticamente ai cedolini elaborati a decorrere dalla mensilità di gennaio 2016.

Fondo Int. salariale Dlgs 148/15
<input checked="" type="radio"/> Non dovuto
<input type="radio"/> 0,65% (az + 15 dip.)
<input type="radio"/> 0,45% (az da 5 a 15 dip.)

Per quanto riguarda il punto b), attivabile nella gestione "B03 - Ditta - Gestione sedi", pagina INPS, selezionando la casella **0,45% (az da 5 a 15 dip)**, sebbene provvediamo al calcolo del contributo dello 0,45% (1/3 a carico del dipendente ed 2/3 a

carico dell'azienda) non avendo istruzioni per l'indicazione dello stesso sul DM e conseguentemente sul flusso UniEmens, ci comporteremo come per l'ex. Fondo di solidarietà residuale, sommandolo agli altri contributi.



Nell'ipotesi che i cedolini siano già stati elaborati, per applicare il nuovo fondo residuale, bisognerà ricalcolare i dati (funzione D02) facendo attenzione a barrare la casella "**Ricalcolo dei cedolini**" considerando che saranno rettificati i **netti dei cedolini**, i DM10 e gli F24.

Gestione CU

Con il presente aggiornamento è stata inviata una prima **BOZZA** del modello CU 2016.

Considerando che le istruzioni sono uscite il 15/01/2016, e che allo stato attuale la procedura è in fase di collaudo. Gli utenti che in questa fase notano anomalie, sono invitati a contattare i nostri uffici di assistenza in modo da verificare se si tratta di problemi di impostazione o procedurali.

Inoltre, informiamo che è comunque possibile inserire le certificazioni dei lavoratori autonomi in modo da anticiparsi con il lavoro.

Per quanto riguarda le istruzioni, abbiamo realizzato una guida attivabile dal menu Z26.

Crediti di fine anno. Eccedenze.

Per una più semplice compilazione del modello 770/2016 redditi 2015 i residui dei crediti del 2015 riportati sul 2016 (da conguaglio e da 730) sono stati sommati e convertiti con il codice tributo 6781. In pratica, con la prima elaborazione dell'anno, la somma dei crediti residui di fine anno verranno riportati con un unico codice **6781** con **01/2016** come mese di validità e **2015** come anno di riferimento in sede di F24. I codici raggruppati sono i seguenti:

- **6781** (eccedenze inizio anno precedente)
- **1627** (IRPEF dipendenti/co.co.co. a credito da conguaglio)
- **3796** (rimborsi di addizionale regionale da 730)
- **3797** (rimborsi di addizionale comunale da 730)
- **1631** (rimborsi IRPEF ordinaria da 730)
- **1669** (addizionale regionale a credito da conguaglio)
- **1671** (addizionale comunale a credito da conguaglio)
-

Minimali e Massimali INPS

Riferimento INPS: Circolare n.11 del 27/01/2016.

Per l'anno 2016 il limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti è pari a quello del 2015.